

2016

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE
MANOMISSIONI SUI SEDIMI STRADALI COMUNALI E
SULLE OPERE PUBBLICHE URBANIZZATIVE DI
PROPRIETA' COMUNALE O DI USO PUBBLICO**

ORTONA BENE COMUNE

Art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare le azioni ed i comportamenti a cui debbono uniformarsi i soggetti che intendono realizzare interventi sulle aree calpestabili comunali ivi compreso il sottosuolo di proprietà del Comune di Ortona ovvero aree soggette a servitù pubblica, al fine di ridurre al minimo gli smantellamenti stradali e delle aree verdi; di evitare i ripristini a non perfetta regola d'arte, di rendere efficienti e quanto più possibile coordinati gli interventi. Inoltre si prefigge di evitare effetti di congestionamento veicolare a causa delle sedi occupate, di ridurre i livelli di inquinamento ed i consumi energetici, tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini e salvaguardando il decoro della città dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2
(Disciplina di riferimento)

1. Le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali sono stabilite dal Decreto 1 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Gli enti operatori responsabili della posa in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali, sono soggetti al presente regolamento per le parti non in contrasto con il predetto Decreto 1 ottobre 2013
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3
(Registro comunale dei cantieri)

1. Per fini consultivi viene istituito il Registro comunale dei cantieri attivi;
2. nel Registro vengono iscritti tutti i cantieri autorizzati, l'oggetto dell'intervento, l'ubicazione del cantiere, la ditta esecutrice la data di inizio e fine lavori;
3. il Registro avrà formato digitale e sarà cura dell' Ufficio competente comunale al rilascio dell'autorizzazione la sua redazione e aggiornamento.
4. il Registro sarà consultabile sia sul sito istituzionale del Comune che nelle bacheche dell'Ufficio tecnico comunale e del corpo di Polizia Municipale;
5. Il Comando della Polizia Municipale è tenuto sotto la propria responsabilità a richiedere un elenco aggiornato di detto registro al fine di effettuare i dovuti controlli e le relative verbalizzazioni di quanto effettuato; I verbali devono essere controfirmati dal concessionario dei lavori per attestazione di regolarità;
6. Per i cantieri che hanno rilevanza per l'interesse collettivo dovranno essere ispezionati con maggior frequenza.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. E' tassativamente vietata l'apertura, anche temporanea, di cantieri, l'esecuzione di opere o depositi sulle strade, le piazze e loro pertinenze ricadenti sull'intero territorio del Comune di Ortona se non su preventiva autorizzazione degli Uffici comunali preposti.
2. Per opere o deposito in sede stradale, viene inteso qualsiasi intervento che alteri la conformazione della sede dell'area di intervento (sia essa strada, piazza, marciapiede, ecc.), delle opere annesse, occupazione anche temporanea che preveda la manomissione del suolo pubblico (qualsiasi struttura che preveda ancoraggi di ogni tipo).

Art. 5

(Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione)

Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:

1. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas di città per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private, nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche e quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento;
2. soggetti pubblici e privati per tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento
3. soggetti pubblici e privati per tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi del Comune nonché su aree comunali pubbliche o di uso pubblico.
4. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza.
5. Nel caso in cui lavori siano eseguiti per conto del Concessionario da imprese appaltatrici, il Concessionario stesso comunicherà al Settore Lavori Pubblici il nominativo dell'impresa esecutrice. Restano ferme le dirette responsabilità del Concessionario, sia in merito alla corretta esecuzione dei lavori che all'applicazione di quanto stabilito dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro.
6. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.

Art. 6

(Norme tecniche: disposizioni di carattere generale)

1. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, la segnaletica stradale prescritta al fine di rendere sicura la circolazione stradale.
2. Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari che dovranno intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo.
3. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
4. Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento

- secondo le esigenze.
5. Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi
 6. Per le manomissioni riguardanti i sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario, oltre ad ottemperare a quanto detto in precedenza, dovrà prendere preventivi accordi con con il competente Settore comunale o altro ente incaricato del servizio manutenzione strade e verde pubblico. Le prescrizioni impartite saranno recepite nel provvedimento autorizzativo.
 7. le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare dovranno essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
 8. Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare.
 9. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili.
 10. Il ripristino definitivo delle manomissioni dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario, nel caso in cui insistano diverse opere nella stessa area di intervento a cura di diversi gestori, si provvederà a diversa compensazione su altra area. Il Comune per esigenze di carattere generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico, previa conferenza dei servizi, possono richiedere al Concessionario di inserire negli scavi da egli stesso effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 7
(Pianificazione degli interventi)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno comunicare al Settore Lavori Pubblici e Sicurezza del Comune i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.
2. Oltre al programma annuale di manomissione gli utenti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.
3. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.
4. I lavori dovranno iniziare e concludersi entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento autorizzativo;
5. Gli interventi dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale, e comunque andranno rispettate le prescrizioni impartite e nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
6. Gli interventi ritenuti di notevole rilevanza dal Settore Lavori Pubblici e Sicurezza saranno discussi in apposita Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario
7. Prima di iniziare i lavori il soggetto autorizzato ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo, e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.
8. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o

gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l'uso dell'infrastruttura.

9. In caso di attraversamenti di linee ferroviarie, piste ciclabili o ciclopedonali dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato titolare delle infrastrutture o delle opere
10. Se i lavori interessano infrastrutture su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere preventivamente informate le interessate società che espletano tale servizio.
11. Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (fatti salvi gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive condizioni di pericolo) dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento della tassa di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

Art. 8 (autorizzazioni)

1. Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata a seguito di apposita istanza avanzata al Settore Lavori Pubblici, che impartirà disposizioni specifiche al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
2. Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale ma comunque soggetta ad uso pubblico, il Concessionario dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
3. Tale autorizzazione costituirà parte integrante della richiesta di cui alla precedente comma 1 secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. Il concessionario su richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile (massimo 180 giorni dalla data della richiesta), sarà tenuto a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati (canalizzazioni, camerette interrato, armadi e quant'altro oggetto di richiesta) qualora ciò sia ritenuto necessario per l'implementazione di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi, fatte salve diverse pattuizioni attuali e future fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.
5. Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri Soggetti autorizzati del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento o interferenza o danno ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti.
6. Il Concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo, il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.
7. Per i guasti improvvisi o situazioni di giustificata emergenza si dovrà informare mediante comunicazione in carta semplice conforme entro il primo giorno lavorativo successive all'inizio dell'intervento
8. In particolare il Settore LL.PP. indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino provvisorio e definitivo.
9. La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà contenere:
 - a) la corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato e/o le buche oggetto dell'intervento;
 - b) il progetto opportunamente quotato, riportante la dislocazione schematica dei nuovi servizi previsti nel sottosuolo, comprendente
 - c) i calibri e le quote,

10. Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, l'autorizzazione di scavo potrà essere concessa solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità. In tal caso, l'indennizzo di cui all'art. 19 subirà un aumento del 100% per sedimi sistemati nei dodici mesi precedenti l'intervento richiesto e del 50% per sedimi sistemati da dodici a ventiquattro mesi prima dell'intervento richiesto, in ogni caso dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti dal Comune a tutela del valore del corpo stradale (es. fresature, tappeti, ecc.).

Art. 9
(Censimento del sottosuolo)

1. Tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Settore Lavori Pubblici entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:
 - a) la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;
 - b) l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - c) la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
 - d) ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - e) il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
 - f) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
 - g) il tutto secondo il formato che sarà indicato dal Settore Lavori Pubblici.
 - h) In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre di impianti nel sottosuolo alla data della domanda.
 - i) Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dal Settore Lavori Pubblici.
3. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Ortona sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 10
(Garanzie del concessionario)

1. A garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il Concessionario all'atto della richiesta, dovrà, prestare idonea cauzione mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa.
2. L'importo sarà determinato dall'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione.
3. Il deposito cauzionale sarà rimborsato (o la fideiussione svincolata) entro sei mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La fideiussione dovrà contenere la clausola di escussione a prima richiesta e l'obbligo di assenso del Comune per qualsivoglia modifica, oltre ad avere validità di un anno tacitamente rinnovabile.
5. La fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso scritto del

Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Art. 11

(Disposizioni tecniche per le manomissioni e gli scavi)

1. per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
2. nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo e in ogni caso secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico comunale;
3. nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con la opportuna segnaletica. Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del Concessionario, presso il Magazzino Comunale od altra località indicata dall'Ufficio Tecnico comunale, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione. In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre - masselli) nella loro originaria posizione.
4. Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il Concessionario sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura, di tipologia e pigmentazioni simili a quelle demolite, rispettando il disegno originario, ovvero forniti dal Comune se disponibili presso il Magazzino Comunale, che provvederà ad addebitare il relativo costo;
5. nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dall'Ufficio di riferimento, sentito il responsabile del servizio verde pubblico o dell'ente gestore;
6. non è consentito il mantenimento "a sterro" di tratti di strada, percorsi ciclabili e pedonali aperti al pubblico transito;
7. al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il relativo nome. Saranno valutati dal Comune situazioni particolari in deroga;
8. la quota superiore di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dall' Ufficio Tecnico comunale;
9. il Comune si riserva il diritto di chiedere ai Concessionari tutte le applicazioni tecniche

tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo

- a) perforazioni orizzontali guidate;
 - b) perforazioni orizzontali non guidate;
 - c) minitrincea;
 - d) microtrincea;
 - e) riutilizzo e sfruttamento di infrastrutture esistenti;
10. salvo casi eccezionali ed autorizzatigli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto;
11. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto del presente regolamento, fatte salve le norme di riferimento di cui all'art.2;
12. il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso;
13. le spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.

Art. 12

(Classificazione delle pavimentazioni)

1. Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
 - a) pavimentazione stradale bituminosa: tipo 1;
 - b) pavimentazione stradale in masselli di pietra: tipo 2;
 - c) pavimentazione stradale in cubetti di pietra: tipo 3;
 - d) pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose: tipo 4;
 - e) pavimentazione di marciapiedi in pietra: tipo 5;
 - f) altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.): tipo 6;

Art. 13

(Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi)

1. Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal Concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dal Comune, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dal Comune.
2. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei.
3. Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica, a cura e spese del Concessionario.
4. É in facoltà del Comune richiedere e/o del Concessionario proporre, al fine di accelerare il

ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune stesso.

5. Nel caso necessiti il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.). Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite prima dell'esecuzione dei lavori. Il Concessionario dovrà poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
6. Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmataura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del Concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
7. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal Concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6.
8. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni il cui numero e specie dovrà essere concordato con gli uffici comunali competenti affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
9. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'ente gestore del servizio idrico integrato (fognature-acquedotto);
10. il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
11. Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario titolare della manomissione.
12. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'amministrazione dello stabile.

Art. 14

(disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini)

1. I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico;
2. il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.
3. Strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso:
 - a) Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo (non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla medesima data, salva diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico), dovrà essere eseguito in stagione opportuna, il ripristino definitivo

dello scavo con le seguenti modalità, riportate schematicamente:

- b) Scavi trasversali ortogonali all'asse stradale: il ripristino definitivo deve essere eseguito sulla superficie dello scavo maggiorato in larghezza di m. 1,00 su ciascun lato;
 - c) deve coprire sempre tutta la larghezza delle corsie interessate dalla manomissione; nel caso di strada inferiore a 6 metri il ripristino deve interessare tutta la larghezza della carreggiata.
 - d) Nel caso eccezionale di scavi obliqui vale il principio che la superficie ripristinata deve avere sempre linee parallele e perpendicolari all'asse stradale.
4. Scavi longitudinali all'asse stradale: il ripristino definitivo deve interessare sempre tutta la larghezza delle corsie interessate dallo scavo.
 5. Scavi obliqui rispetto all'asse stradale: il ripristino deve avere una forma rettangolare che contenga lo scavo per la larghezza della carreggiata o corsia in cui si trova e maggiorato in lunghezza di m. 1,00 per parte.
 6. Qualora lo scavo fosse a cavallo delle due corsie il ripristino dovrà avere forma rettangolare e si dovrà estendere 1,00 m oltre i vertici dello scavo.
 7. Il ripristino definitivo dovrà essere realizzato secondo le seguenti fasi:
 - a) Fresatura per cm 4 dal piano stradale;
 - b) Pulizia della superficie fresata con macchina spazzatrice;
 - c) Spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa comprese le superfici verticali di taglio;
 - d) Stesa del conglomerato di usura per cm 4. Il tappeto dovrà essere steso mediante macchina finitrice e costipato a mezzo rullo e dovrà allinearsi perfettamente con la pavimentazione esistente e non dovrà sovrapporsi alla stessa. Nella realizzazione dei giunti dovrà essere posta particolare cura.
 8. L'Amministrazione Comunale, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento, in particolare di mezzi pesanti, o su altre tipologie di strade, al fine di ridurre i disagi dei cittadini, potrà imporre al soggetto autorizzato, o accettare se quest'ultimo ne farà richiesta, di concentrare le sopraccitate fasi di intervento in un'unica soluzione, procedendo subito al ripristino definitivo. In tale caso il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del soggetto autorizzato l'onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero cedimenti.
 9. Strade con pavimentazioni in materiali lapidei:
 - a) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto; per quanto viceversa attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula: $LR = (PS + LS) \times 1,20$ dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa potrà essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.
 10. Marciapiedi e piste ciclabili
 - a) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali cementizio lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto;
 - b) per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della

parte danneggiata durante le fasi di scavo.

- c) Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso.
- d) I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.
- e) Per i marciapiedi sistemati in asfalto dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso.
- f) Nel caso di lavori da effettuarsi su piste ciclabili il ripristino definitivo dovrà interessare l'intera larghezza della pista.

11. Aree verdi, aiuole, ecc.

- a) Dovrà essere prestata la massima cura per evitare il danneggiamento delle piante presenti e del loro apparato radicale, una volta terminati i lavori le aree saranno ripristinate assicurando che vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc., gli scavi dovranno essere riempiti con terreno agrario, così da permettere l'assestamento ed il livellamento con il terreno circostante.
- b) Nel caso di lavori da effettuarsi in attraversamento di aree a verde o aiuole o in prossimità di alberi ed arbusti dovrà essere previsto il ripristino dei prati e la sostituzione delle essenze estirpate secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.

12. I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

13. A seconda che si tratti di sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo, le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità con i seguenti valori:

- a) pavimentazione tipo 1 Euro/mq. 20,40
- b) pavimentazione tipo 2 Euro/mq. 50,00
- c) pavimentazione tipo 3 Euro/mq. 26,00
- d) pavimentazione tipo 4 Euro/mq. 19,80
- e) pavimentazione tipo 5 Euro/mq. 32,30
- f) pavimentazione tipo 6 Euro/mq. 5,40

14. Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza) dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" inserite nel capitolato speciale per gli appalti del Settore Lavori Pubblici; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'elenco prezzi in vigore nel capitolato d'appalto per la ordinaria manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino, oltre alle prescrizioni specifiche indicate nel provvedimento autorizzativo.

15. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente art. 6.

16. Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

17. Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati del Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi

e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

18. La rimozione degli elementi lapidei o cls. Di delimitazione dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.
19. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.
20. L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato.

Art. 15

(inizio e fine lavori: responsabilità)

1. L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, il Concessionario che ha effettuato l'intervento.
2. Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna al Comune dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'art. 9. Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori.
3. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
4. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (494/96) sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 16

(regolare esecuzione)

1. I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario. La loro regolare esecuzione dovrà essere certificata da un tecnico, con l'assistenza di un tecnico comunale, prima della consegna dei sedimi al Comune. La certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.
2. Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al Concessionario verifiche tecniche (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuni. Trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (che deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale di cui sopra) il concessionario dovrà richiedere la visita di collaudo, finalizzata all'ottenimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino delle sedi stradali manomessi. La visita dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta. Qualora la certificazione non potesse essere rilasciata per constatata non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di altri tre mesi, entro i quali il concessionario dovrà provvedere al corretto ripristino delle manomissioni effettuate. Poiché i

lavori dovranno essere completamente eseguiti (ripristino definitivo) entro i termini di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, cosiccome la mancata comunicazione della fine dei lavori, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

3. Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni dei servizi dell'area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e delle eventuali rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, comprendente i calibri e le quote, redatto in scala 1:2000 a cura del Concessionario su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Ortona in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico secondo la richiesta avanzata dall'Ufficio comunale competente, onde poter aggiornare la banca dati.

Art. 17

(Indennizzi per tipologia di pavimentazioni)

1. Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:
 - tipo 1) : Pavimentazione stradale bituminosa, cemento, ghiaia, terra
 - tipo 2): Pavimentazione stradale in autobloccanti
 - tipo 3) : Pavimentazione lapidea (porfido, granito, acciottolato, pietre varie)
2. Il Comune, a compenso sia del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività, a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, sia delle spese di istruttoria, richiederà una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione manomessa.
3. Il versamento dell'indennizzo costituisce condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione.
4. L'esonero dal versamento dell'indennizzo può avvenire:
 - a) nel caso di costruzione o rifacimento di una rete di sottoservizi,
 - b) quando il ripristino definitivo interessa l'intera sede stradale/marciapiede per tutta la sua lunghezza ;
 - c) caso di strade di cui l'amministrazione comunale abbia già programmato il rifacimento, invitando espressamente gli enti gestori di sottoservizi e i richiedenti a eseguire gli interventi di manomissione entro una data prefissata a cui essi si siano adeguati;
 - d) in altri casi particolari, da valutarsi di volta in volta, con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

Art. 18

(Interventi relativi al servizio gas e ciclo integrato delle acque)

1. I gestori del servizio gas e ciclo integrato delle acque provvederanno ad inoltrare la relativa documentazione al Comune Ortona come di seguito indicato per gli interventi ordinari e straordinari avendo cura di dettagliare le specifiche tecniche ed operative unitamente al regime da applicare alla viabilità.
2. I gestori si conformeranno alle disposizioni impartite dal presente articolo:
 - a) gli interventi ordinari, che comportano moderato impatto sulla viabilità e breve durata non oltre le 48 ore, saranno preventivamente comunicati in regime di silenzio assenso dal soggetto gestore agli uffici comunali competenti in materia di polizia municipale, viabilità e traffico e manutenzione strade entro 48 ore dall'intervento previsto.
 - b) gli interventi straordinari, che riguardano il permesso di scavo relativo alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, saranno preventivamente comunicati dal soggetto gestore

agli uffici comunali competenti in materia di polizia municipale, viabilità e traffico e manutenzione strade entro 15 giorni dall'intervento previsto.

- c) Nei casi di somma urgenza vale quanto previsto all'art. 8 comma 7 e 8.
- d) Per le specifiche tecniche, le modalità di ripristino, le relative comunicazioni ed il collaudo si applica quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 19 (indennizzi)

1. In base alla tipologia delle pavimentazioni vengono stabilite le seguenti misure degli indennizzi:
 - tipo 1 € /ml 12,00
 - tipo 2 € /ml 25,00
 - tipo 3 € /ml 40,00
2. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2007, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "Costo della vita per famiglie di operai e impiegati" mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 20 (Azioni di verifica)

1. Il Comune attraverso personale all'uopo incaricato verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune.
3. Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dal Concessionario o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

Art. 21 (Sanzioni e penali)

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori potrà dare luogo a revoca immediata dell'autorizzazione, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Amministrazione comunale e anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Comando di Polizia Municipale.
2. Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al Concessionario oltre ad una penale del 20% sull'importo della cauzione prestata.
3. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari al 5% dell'importo della cauzione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di € 80,00 giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi, norme o regolamenti.
4. Tutto quanto sopra, fatte salve le sanzioni previste dalla Legge e di competenza degli Enti preposti.